

**Sull'ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale
(o di una promulgazione parziale) di una legge¹
(con particolare riguardo ad emendamenti
apposti in sede di conversione di un decreto-legge)**

nota di Andrea MANZELLA

a) Poichè non può esistere una promulgazione parziale, una promulgazione a stralcio (che assegnerebbe al Capo dello Stato un potere di emendamento extra-parlamentare), così mi pare improprio parlare di “rinvio parziale”. Il Capo dello Stato può, come ha sempre fatto, indicare, nelle motivazioni di rinvio, le disposizioni da riesaminare. E su quelle secondo logica e prassi si esercita l’“autocritica” parlamentare: ma la “deliberazione” ex art. 74 riguarda tutta la legge ed ogni singolo articolo (è, insomma, locuzione normativa della procedura ex art. 72).

b) Mi pare che se si sostiene la tesi *sub a*, a questo quesito si debba rispondere ugualmente di no. Credo che, più che quella dei soli regolamenti parlamentari, la condizione giuridica degli emendamenti parlamentari a un decreto-legge debba ora subire i condizionamenti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 171/2007 e n. 128/2008).

Anche se i decreti-legge sono “adottati sotto la responsabilità” del governo, l’“autorizzazione” del Presidente della Repubblica alla loro presentazione alle Camere implica almeno un giudizio presidenziale sulla loro “non manifesta illegittimità costituzionale”.

L’inserimento in essi di materie estranee, configura (secondo le sentenze della Corte) un vizio, originario o sopravvenuto che, incidendo sull’intero tessuto normativo del decreto, ne determina la “manifesta illegittimità” con naturali conseguenze sul “giudizio” di promulgazione.

Nel caso attuale, la lettera formale di “appropriazione” dell’emendamento, inviata dal presidente del consiglio al presidente del Senato, complica di più le cose: e fa apparire l’inserimento di materia estranea ad opera della maggioranza parlamentare, come una via scelta dal governo per aggirare un probabile rifiuto di autorizzazione da parte del Capo dello Stato.

¹ La nota risponde ai seguenti quesiti sottoposti da Astrid ad alcuni costituzionalisti:

1. Sarebbe costituzionalmente legittimo un rinvio parziale di una legge a nuovo esame delle Camere ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione?

2. in particolare: sarebbe costituzionalmente legittimo il rinvio di alcune disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e, insieme, tali da non incidere sulla organicità e applicabilità delle disposizioni promulgate?

3. ancora più in particolare: sarebbe costituzionalmente illegittimo il rinvio di alcune disposizioni inserite dal parlamento per via di emendamento nel testo di un decreto-legge, quando si ritenessero queste disposizioni costituzionalmente illegittime nel merito, carenti del requisito della straordinaria necessità e urgenza, ed estranee alla materia del decreto-legge e dunque inserite in violazione delle disposizioni dei regolamenti delle Camere sui limiti alla emendabilità dei decreti-legge?

Un profilo di “frode alla Costituzione”: si aggiungerebbe così al vizio di illegittimità per uso improprio del decreto-legge.

La gravità del caso potrebbe profilare una ipotesi estrema di rifiuto “assoluto” di promulgazione: se si fa prevalere nel conflitto tra l’obbligo di promulgare di cui all’art. 74 e la responsabilità per attentato alla Costituzione (art. 90) o anche, solo, per sua “osservanza” (corretta, secondo la giurisprudenza della Corte: art. 91) il secondo comportamento.